

Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)

del 6 ottobre 1995 (Stato 2 agosto 2000)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 18 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 1994³,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che rendono credibile di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano un servizio civile sostitutivo (servizio civile) secondo la presente legge.

Art. 2 Scopo

¹ Il servizio civile sostituisce il servizio militare per le persone di cui all'articolo 1.

² Serve a scopi civili ed è prestato al di fuori dell'esercito.

³ Chi presta servizio civile fornisce un lavoro di pubblico interesse.

Art. 3 Lavoro di pubblico interesse

Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un ente privato che svolge un'attività di utilità pubblica.

Art. 4 Ambiti d'attività

¹ Il servizio civile è prestato nei seguenti ambiti d'attività:

- a. sanità;
- b. servizi sociali;

RU **1996** 1445

¹ [CS **1** 3; RU **1992** 1578]. Questa disposizione corrisponde ora all'art. 59 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

² Nuovo testo giusta il n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891 1913; FF **1999** 7979).

³ FF **1994** III 1445

- c. conservazione dei beni culturali, ricerca;
- d. protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio;
- e. foreste;
- f. agricoltura;
- g. cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario;
- h. aiuto in caso di catastrofe.

² Sono permessi impieghi nell'agricoltura anche se i presupposti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti, sempre che siano assolti in aziende agricole che svolgono progetti intesi a migliorare le condizioni di produzione o le condizioni di vita e che necessitano a tal fine di prestazioni poco costose da parte di terzi.

³ Non è autorizzato l'impiego presso un ente in cui la persona che deve prestare servizio civile lavora già a titolo oneroso a prescindere dal servizio civile.

⁴ Non sono autorizzati impieghi a favore esclusivo di propri congiunti.

Art. 5 Equivalenza

Per chi vi è soggetto, il servizio civile ordinario deve rappresentare un onere globalmente equivalente a quello che i servizi d'istruzione rappresentano per un soldato.

Art. 6 Incidenza sul mercato del lavoro

¹ L'organo federale preposto all'esecuzione del servizio civile (organo d'esecuzione) provvede affinché l'impiego in servizio civile:

- a. non minacci posti di lavoro esistenti e
- b. non pregiudichi le condizioni salariali e di lavoro nell'istituto d'impiego;
- c. non distorca le condizioni della concorrenza.

² Il riconoscimento (art. 41 a 43) non conferisce agli istituti d'impiego alcun diritto all'assegnazione di persone che devono prestare servizio civile.

³ Il Consiglio federale può prevedere altri provvedimenti per tutelare il mercato del lavoro.

Art. 7 Impieghi all'estero

¹ Se le sue capacità professionali o la sua esperienza in materia vi si prestano, chi deve prestare servizio civile può, se vi consente, essere eccezionalmente assegnato ad impieghi all'estero.

² Per impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe nelle regioni frontaliere si può rinunciare al suo consenso.

³ Il Consiglio federale disciplina i presupposti e l'esecuzione degli impieghi all'estero.

Art. 8 Durata del servizio civile ordinario

¹ La durata del servizio civile di chi è stato reclutato, di chi era recluta, soldato o appuntato corrisponde a 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono stati prestati.

² Per gli ex sottufficiali o ufficiali la durata del servizio civile corrisponde a 1,1 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono stati prestati; la durata del servizio civile non deve tuttavia essere inferiore a quella di cui al capoverso 1.

Art. 9 Contenuto dell'obbligo di prestare servizio civile

L'obbligo di prestare servizio civile comprende:

- a. l'obbligo di partecipare ad un incontro informativo e a colloqui personali con potenziali istituti d'impiego (art. 19);
- b. l'obbligo di partecipare all'istruzione introduttiva necessaria per gli impieghi (art. 36 cpv. 1);
- c. l'obbligo di prestare servizi ordinari sino al raggiungimento della durata totale giusta l'articolo 8;
- d. l'obbligo di prestare servizi straordinari anche oltre la durata totale giusta l'articolo 8.

Art. 10 Inizio dell'obbligo di prestare servizio civile

L'obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d'ammissione al servizio civile passa in giudicato; simultaneamente si estingue l'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 11 Termine dell'obbligo di prestare servizio civile

¹ L'obbligo di prestare servizio civile termina con il licenziamento o con l'esclusione dal servizio civile.

² L'organo d'esecuzione pronuncia il licenziamento dal servizio civile alla fine dell'anno in cui l'interessato sarebbe stato prosciolto dall'obbligo di prestare servizio militare per aver raggiunto il limite d'età.

³ L'organo d'esecuzione pronuncia il licenziamento anticipato dal servizio civile di chi:

- a. è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo;
- b. è stato autorizzato, su sua richiesta, a prestare servizio militare. Può presentare una domanda d'ammissione al servizio militare soltanto chi ha terminato regolarmente il suo primo impiego di servizio civile.

⁴ Gli uomini il cui obbligo di prestare servizio civile è terminato, sono a disposizione della protezione civile.

Art. 12 Esclusione dal servizio civile

L'organo d'esecuzione esclude dal servizio civile, temporaneamente o permanentemente, persone che sono state giudicate per un crimine o per un delitto e che risultano intollerabili nel servizio civile.

Art. 13 Esonero dal servizio per attività indispensabili

¹ Per l'esonero dal servizio civile sono applicabili per analogia gli articoli 17 e 18 della legge militare⁴.

² Gli esoneri dal servizio sono pronunciati dall'organo d'esecuzione.

Art. 14 Servizio civile straordinario

¹ Qualora singoli Cantoni che si trovano in una situazione di emergenza non siano più in grado di adempiere con i propri mezzi i loro compiti in ambiti vitali, l'organo d'esecuzione può mettere a loro disposizione, su domanda, persone che devono prestare servizio civile per impieghi straordinari di servizio civile.

² Il Consiglio federale disciplina l'impiego giusta il capoverso 1 compresa la dispensa e il congedo. Può segnatamente derogare alla legge nei seguenti ambiti:

- a. preparazione degli impieghi (art. 19);
- b. competenza e termini in materia di convocazioni (art. 22);
- c. riconoscimento di istituti d'impiego (art. 41 a 43);
- d. ripartizione dei costi degli impieghi (art. 29, 37 cpv. 2, 46 cpv. 1 e 2 e 47);
- e. diritto d'impartire istruzioni (art. 49).

³ A chi presta servizio civile gli impieghi straordinari sono computati come a chi presta servizio militare.

⁴ Circa la responsabilità delle persone che prestano servizio civile e della Confederazione per danni che risultano da impieghi di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può emanare un disciplinamento corrispondente alle disposizioni in materia di responsabilità contemplate nella legge militare⁵.

Art. 15 Tassa d'esenzione

¹ Gli uomini che non adempiono del tutto o soltanto in parte il loro obbligo di prestare servizio civile prestando personalmente servizio devono pagare una tassa sostitutiva.

² La tassa sostitutiva è disciplinata dalla legge federale del 12 giugno 1959⁶ su la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

⁴ RS 510.10

⁵ RS 510.10

⁶ RS 661

Capitolo 2: Ammissione al servizio civile

Art. 16 Domanda

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che intendono prestare servizio civile possono presentare in qualsiasi momento una domanda scritta presso l'organo d'esecuzione.

² Nella domanda devono esplicitamente dichiarare di voler prestare servizio civile conformemente alla presente legge. Vi espongono inoltre le riflessioni personali che le hanno indotte alla decisione di coscienza contro il servizio militare.

³ Allegano alla domanda un curriculum vitae completo, un estratto aggiornato del casellario giudiziale nonché il libretto di servizio.

Art. 17 Effetto della domanda d'ammissione

¹ Chi presenta la domanda d'ammissione al più tardi tre mesi prima del prossimo servizio militare non deve entrare in servizio fin tanto che sulla sua domanda sia stata presa una decisione passata in giudicato. Le domande presentate più tardi o durante un servizio militare non prosciogliono dall'obbligo di prestare servizio militare fino al momento dell'ammissione.

² Il Consiglio federale disciplina in quali casi si può derogare ai principi di cui al capoverso 1.

Art. 18 Procedura d'ammissione

¹ In merito all'ammissione al servizio civile decide l'organo d'esecuzione su proposta di una commissione.

² La commissione esamina se le condizioni d'ammissione sono soddisfatte. Sente personalmente il richiedente⁷.

³ La procedura d'ammissione è gratuita. Peraltro, sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa⁸.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la composizione, l'elezione dei membri, l'organizzazione e la procedura della commissione. La stessa è amministrativamente aggregata all'organo d'esecuzione.

⁷ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC – RS 171.11).

⁸ RS 172.021

Capitolo 3: Prestazione del servizio civile

Art. 19 Preparazione degli impieghi

L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa questo servizio e la convoca a colloqui personali con rappresentanti degli istituti d'impiego.

Art. 20 Frazionamento del servizio civile

¹ Di regola il servizio civile è prestato in più periodi d'impiego parziali.

² Il Consiglio federale disciplina la durata minima dei periodi d'impiego e stabilisce in quali casi il servizio civile può essere prestato in un solo periodo d'impiego.

Art. 21 Inizio del primo impiego

¹ La persona che deve prestare servizio civile inizia il primo impiego al più tardi nell'anno che segue il momento in cui l'ammissione al servizio civile è passata in giudicato.

² Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 22 Convocazione

¹ L'organo d'esecuzione convoca al servizio civile la persona che deve prestare servizio civile.

² Notifica la convocazione alla persona che deve prestare servizio civile e all'istituto d'impiego al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo di servizio o dell'istruzione introduttiva. Nel caso di un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe, il termine per la convocazione è almeno di un mese.

Art. 23 Interruzione di un impiego

¹ L'organo d'esecuzione può, per motivi gravi, interrompere un impiego.

² Contro questa decisione la persona che presta servizio civile e l'istituto d'impiego possono interporre ricorso.

Art. 24 Differimento del servizio; computo dei giorni di servizio

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la trattazione di domande di differimento del servizio e il computo dei giorni di servizio sulla durata del servizio civile.

Capitolo 4: Statuto della persona che deve prestare servizio civile

Sezione 1: Diritti e obblighi generali

Art. 25 Diritti costituzionali e legali

Chi presta servizio civile gode dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge come nella vita civile. Sono ammissibili restrizioni soltanto se proporzionali e necessarie all'adempimento del servizio civile.

Art. 26 Consulenza e assistenza

¹ Nell'ambito del servizio civile l'interessato riceve se necessario consulenza e sostegno medico, spirituale, psicologico e sociale.

² La Confederazione prende i necessari provvedimenti.

³ Per la consulenza e il sostegno sociale è applicabile per analogia la legge federale del 24 giugno 1977⁹ sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.

⁴ La Confederazione rimborsa al Cantone di dimora o di domicilio le spese assistenziali necessarie occasionate durante un impiego e, al massimo, durante i tre mesi seguenti.

⁵ La persona assistita deve rimborsare alla Confederazione le spese assistenziali quando non necessita più d'aiuto e dispone di un adeguato sostentamento per se stessa e per la propria famiglia.

Art. 27 Obblighi fondamentali

¹ Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi chi presta servizio civile agisce secondo i principi della buona fede.

² Rispetta i diritti e gli obblighi dell'istituto d'impiego e prende cura in particolare dei beni che gli sono stati affidati.

³ Ottempera:

- a. alle istruzioni e disposizioni dell'istituto d'impiego o dei suoi delegati;
- b. alle convocazioni e istruzioni dell'organo d'esecuzione o dei suoi delegati.

⁴ Non è vincolato da istruzioni che gli impongono un comportamento illecito.

⁵ Rispetta i diritti delle altre persone che prestano servizio civile e assume compiti supplementari connessi a impieghi di gruppo.

Sezione 2: Diritti nei riguardi dell'istituto d'impiego

Art. 28 Orario di lavoro e tempo di riposo

¹ L'orario di lavoro, pause comprese, della persona che presta servizio civile corrisponde a quello dei lavoratori dell'istituto d'impiego.

² Qualora non sia possibile applicare tale orario, fa stato l'orario di lavoro in uso nella regione e nella professione corrispondente.

³ In materia di ore supplementari, lavori a turni, di notte e nel fine settimana, l'istituto d'impiego tratta la persona in servizio come i suoi collaboratori.

⁴ Sono escluse:

- a. la remunerazione finanziaria di ore supplementari nonché di lavori a turni, di notte e nel fine settimana;
- b. la concessione di compensi in tempo di lavoro per lavori a turni, di notte e nel fine settimana.

Art. 29 Prestazioni a favore di chi presta servizio civile

¹ Per ogni giorno di servizio computabile l'istituto d'impiego fornisce alla persona che presta servizio civile le seguenti prestazioni:

- a. versa un importo per le piccole spese personali corrispondente al soldo di un soldato;
- b. mette a disposizione gli abiti e le scarpe da lavoro speciali necessari;
- c. offre il vitto;
- d. mette a disposizione un alloggio;
- e. rimborsa le spese eccezionalmente necessarie del tragitto quotidiano per recarsi al lavoro;
- f. assume i costi speciali che risultano da un impiego all'estero.

² Qualora non sia in grado di fornire le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c o d, l'istituto versa alla persona che presta servizio civile una congrua indennità finanziaria.

³ La Confederazione assume i costi di cui al capoverso 1 connessi a corsi d'introduzione centrali e a incontri informativi.

Art. 30 Congedo

Il congedo è concesso dall'istituto d'impiego. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la durata del congedo e stabilisce i casi in cui l'istituto d'impiego deve consultare l'organo d'esecuzione.

Art. 31 Attestato di lavoro

Chi ha prestato servizio civile ottiene dall'istituto d'impiego un attestato di lavoro.

Sezione 3: Obblighi nei riguardi delle autorità e dell'istituto d'impiego

Art. 32 Obbligo di notificazione e d'informazione

¹ Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di notificazione e d'informazione delle persone che devono prestare servizio civile.

² In occasione della giornata informativa e durante gli impieghi ordinari di servizio civile possono essere effettuate inchieste a scopo scientifico.

Art. 33 Visite mediche e misure mediche di prevenzione

¹ Chi deve prestare servizio civile si sottopone alle visite mediche necessarie in rapporto al suo impiego per verificare la sua capacità al lavoro.

² Per quanto le condizioni di salute dell'interessato lo giustificano, l'organo d'esecuzione può, per determinare la capacità al lavoro, ordinare esami medici e misure mediche di prevenzione già prima del servizio, a spese dell'assicurazione militare.

Art. 34 Obbligo di discrezione

Chi presta servizio civile soggiace all'obbligo di discrezione vigente nell'istituto d'impiego.

Art. 35 Attività lucrativa nell'istituto d'impiego

Chi sta prestando servizio civile non può esercitare alcuna attività lucrativa nell'istituto d'impiego.

Sezione 4: Introduzione

Art. 36 Principio

¹ L'istituto d'impiego fornisce a chi presta servizio civile la necessaria introduzione alla sua attività.

² L'organo d'esecuzione può organizzare corsi introduttivi centrali.

³ Per impieghi nel settore della sanità che comportano compiti di cura è obbligatorio frequentare un corso d'introduzione.

Art. 37 Costi

¹ La Confederazione assume i costi dei corsi di cui all'articolo 36 capoversi 2 e 3.

² Può partecipare:

- a. ai costi per l'elaborazione di programmi generali;
- b. ai costi per l'introduzione fornita dagli istituti d'impiego, se l'introduzione dev'essere impartita da terzi e comporta pertanto oneri particolari.

Sezione 5: Prestazioni pecuniarie della Confederazione

Art. 38 Indennità per perdita di guadagno

Chi presta servizio civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno conformemente alla legge federale del 25 settembre 1952¹⁰ sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.

Art. 39 Buoni per il viaggio e il trasporto dei bagagli

Chi presta servizio civile ottiene i necessari buoni per il viaggio e per il trasporto dei bagagli all'interno delle frontiere nazionali. La Confederazione ne assume i costi.

Sezione 6: Assicurazione

Art. 40

Chi presta servizio civile è assicurato secondo la legge federale del 19 giugno 1992¹¹ sull'assicurazione militare.

Capitolo 5: Riconoscimento quale istituto d'impiego

Art. 41 Domanda

¹ Gli istituti che intendono impiegare persone che devono prestare servizio civile presentano all'organo d'esecuzione una domanda scritta di riconoscimento quale istituto d'impiego. Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il contenuto della domanda e i documenti da allegare.

² L'organo d'esecuzione non necessita di alcun riconoscimento per impiegare persone che prestano servizio civile.

Art. 42 Decisione di riconoscimento

¹ Sul riconoscimento di un istituto d'impiego decide l'organo d'esecuzione su proposta di una commissione.

² Il riconoscimento può essere vincolato a condizioni ed oneri ed essere limitato nel tempo.

Art. 43 Procedura di riconoscimento

¹ La commissione esamina se l'istituto richiedente soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2 a 6.

¹⁰ RS 834.1

¹¹ RS 833.1

² Propone la reiezione della domanda qualora l'istituto richiedente o l'attività prevista non corrispondano agli scopi del servizio civile.

³ Le autorità cantonali del mercato del lavoro mettono a disposizione dell'organo d'esecuzione le informazioni rilevanti concernenti il mercato del lavoro.

⁴ La procedura è gratuita. Peraltro, sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa¹².

⁵ Il Consiglio federale disciplina la composizione, l'elezione dei membri, l'organizzazione e la procedura della commissione. La stessa è amministrativamente aggregata all'organo d'esecuzione.

Capitolo 6: Statuto dell'istituto d'impiego

Sezione 1: Rapporto con le autorità

Art. 44 Istruzioni ed ispezioni

L'istituto d'impiego ottempera alle istruzioni e agli ordini dell'organo d'esecuzione e tollera ispezioni sul posto di lavoro della persona che presta servizio civile e nell'alloggio messo a disposizione.

Art. 45 Obbligo d'informare

L'istituto d'impiego fornisce all'organo d'esecuzione le informazioni necessarie, segnatamente:

- a. per tenere il controllo dei giorni di servizio prestati;
- b. in rapporto a procedure penali e disciplinari nonché a casi di responsabilità civile;
- c. per valutare i periodi di servizio ed a fini statistici.

Art. 46 Tributi dell'istituto d'impiego

¹ Per ogni giorno computabile di servizio civile l'organo d'esecuzione riscuote dall'istituto d'impiego un tributo quale conguaglio per la prestazione lavorativa ottenuta. Il Consiglio federale stabilisce l'importo del tributo e disciplina le basi di calcolo.

² Il Consiglio federale può sospendere l'esecuzione del capoverso 1 se la situazione economica o se la domanda di far capo a persone che prestano servizio civile non consentono la riscossione del tributo.

³ L'organo d'esecuzione può rinunciare a riscuotere il tributo da singoli istituti d'impiego che non sarebbero altrimenti in grado di impiegare persone che prestano ser-

¹² RS 172.021

vizio civile, ma la cui partecipazione all'esecuzione del servizio civile riveste particolare importanza.

⁴ È salvo l'articolo 6.

Art. 47 Aiuto finanziario a favore dell'istituto d'impiego

¹ La Confederazione può, a titolo eccezionale e entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere finanziariamente progetti che servono alla protezione dell'ambiente e della natura o alla salvaguardia del paesaggio.

² Il Consiglio federale disciplina gli altri presupposti per la concessione del sostegno finanziario e definisce i costi di progetto computabili.

Sezione 2: Rapporto con le persone che prestano servizio civile

Art. 48 Obblighi dell'istituto d'impiego

¹ L'istituto d'impiego provvede ad un'organizzazione sensata del servizio civile. Non può impiegare la persona che presta servizio civile in lavori per i quali quest'ultima non dispone delle necessarie conoscenze e capacità, o esigere dalla stessa un comportamento illecito.

² L'istituto d'impiego rispetta la personalità della persona che presta servizio civile. In particolare per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, la tratta alla medesima stregua dei lavoratori che eseguono gli stessi lavori o lavori comparabili.

Art. 49 Diritto d'impartire istruzioni

¹ L'istituto d'impiego ha il diritto d'impartire istruzioni a chi presta servizio civile.

² Può delegare l'esercizio di tale diritto ai suoi collaboratori, nonché a terzi che:

- a. forniscono a chi presta servizio civile una formazione introduttiva;
- b. esso sostiene nell'ambito delle sue finalità e al servizio dei quali mette pertanto a disposizione persone che prestano servizio civile.

Art. 50 Cessione di diritti ed obblighi

¹ L'istituto d'impiego può, col consenso dell'organo d'esecuzione, cedere i suoi diritti ed obblighi ad altri istituti che soddisfano i presupposti di cui agli articoli 2 a 6 e che:

- a. vengono sostenuti dall'istituto d'impiego o sono ad esso subordinati, nell'ambito delle sue finalità, oppure
- b. svolgono corsi introduttivi (art. 36 cpv. 1).

² L'istituto d'impiego può addebitare agli istituti beneficiari al massimo i costi effettivi della sua attività di mediazione. È escluso il prestito di una persona che presta servizio civile.

Art. 51 Iniziazione al lavoro

L'istituto d'impiego introduce al lavoro la persona che presta servizio civile, l'informa circa i suoi compiti ed obblighi e la avvia ad un adempimento efficiente delle sue mansioni.

Capitolo 7: Responsabilità per danni**Art. 52** Danni all'istituto d'impiego

La Confederazione risponde per i danni causati da chi presta servizio civile all'istituto d'impiego nello svolgimento del suo servizio, sempre che l'istituto possa far valere il diritto al risarcimento dei danni in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e del Codice delle obbligazioni¹³.

Art. 53 Danni a terzi e regresso dell'istituto d'impiego

¹ L'istituto d'impiego risponde dei danni causati a terzi da chi presta servizio civile nello svolgimento del suo servizio come se si trattasse del comportamento dei suoi lavoratori.

² La Confederazione risponde dei danni giusta le disposizioni in materia di responsabilità applicabili ai lavoratori dell'istituto d'impiego:

- a. se l'istituto d'impiego è una persona giuridica di diritto pubblico e se le sue disposizioni in materia di responsabilità non prevedono alcuna pretesa diretta contro essa;
- b. se giusta l'articolo 44 capoverso 2 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni¹⁴ non vi è alcuna pretesa diretta contro l'istituto d'impiego.

³ Risarcito il danno, l'istituto d'impiego può esercitare regresso contro la Confederazione, sempre che conformemente all'applicazione per analogia dell'articolo 321e del Codice delle obbligazioni¹⁵ esso potrebbe richiedere risarcimento alla persona che presta servizio civile.

Art. 54 Danni alla persona che presta servizio civile

¹ L'istituto d'impiego risponde del danno che reca a chi presta servizio civile così come se si trattasse di danni recati ai suoi lavoratori.

² Se in seguito ad un sinistro la persona che presta servizio civile ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare, essa non può far valere alcuna pretesa contro l'istituto d'impiego e i suoi lavoratori.

¹³ RS 220

¹⁴ RS 832.20

¹⁵ RS 220

³ L'assicurazione militare può esercitare regresso contro l'istituto d'impiego e i suoi lavoratori giusta la legge federale del 19 giugno 1992¹⁶ sull'assicurazione militare soltanto se la persona interessata ha provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 55 Responsabilità civile della persona in servizio

¹ Chi presta servizio civile non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla persona lesa per danni causati nell'adempimento del suo obbligo di servizio.

² Risarcito il danno, la Confederazione può esercitare regresso contro la persona che presta servizio civile qualora questa l'abbia cagionato intenzionalmente o per negligenza grave.

³ Se il danneggiato è la Confederazione, essa ha diritto d'azione contro la persona che presta servizio civile, sempre che quest'ultima abbia causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 56 Perdita o danneggiamento di oggetti della persona che presta servizio civile

¹ Chi presta servizio civile assume personalmente i danni risultanti dalla perdita o dal deterioramento dei suoi oggetti privati.

² La Confederazione gli versa un'equa indennità, tenendo conto in particolare se:

- a. il danno è stato cagionato in rapporto diretto con l'adempimento dell'obbligo di servizio;
- b. alla persona che presta servizio civile è imputabile una colpa propria;
- c. per adempiere il suo obbligo di servizio la persona che presta servizio civile doveva necessariamente prendere con sé o utilizzare oggetti privati;
- d. la persona che presta servizio civile sarà o è già stata indennizzata altrimenti per il danno subito.

Art. 57 Principi della responsabilità

¹ Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1, nonché 51 a 53 del Codice delle obbligazioni¹⁷.

² In caso di responsabilità della persona che presta servizio civile, si tiene adeguatamente conto delle sue condizioni personali nonché del suo precedente comportamento durante il servizio civile e delle circostanze particolari dell'impiego.

¹⁶ RS 833.1

¹⁷ RS 220

Art. 58 Procedura

¹ Sulle domande di risarcimento o riparazione e sul diritto di regresso risolve in prima istanza l'autorità competente mediante decisione formale.

² La competenza di pronunciare decisioni ai sensi del capoverso 1 spetta alle direzioni generali e alle direzioni di circondario dell'Azienda delle PTT e delle Ferrovie federali svizzere, nonché al Consiglio dei PF, sempre che siano istituti d'impiego; negli altri casi, al Dipartimento federale delle finanze.

³ Contro questa decisione può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 59 Prescrizione, disposizioni generali

¹ Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione nonché le azioni di risarcimento della medesima¹⁸ si prescrivono in un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile e in ogni caso in cinque anni dal giorno dell'atto che ha cagionato il danno.

² Qualora le pretese risultino da un comportamento punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa è applicabile.

Art. 60 Prescrizione del diritto di regresso

¹ Per la prescrizione del diritto di regresso dell'istituto d'impiego contro la Confederazione sono applicabili le disposizioni in materia di responsabilità civile alle quali è soggetto l'istituto d'impiego.

² Il diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio civile si prescrive in un anno dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione.

Art. 61 Interruzione ed opponibilità della prescrizione

¹ Per eccepire o interrompere la prescrizione sono applicabili per analogia gli articoli 135 a 138 e 142 del Codice delle obbligazioni¹⁹.

² È considerata azione anche la richiesta scritta di risarcimento dei danni presentata alle direzioni generali e alle direzioni di circondario dell'azienda delle PTT e delle FFS nonché al Consiglio dei Politecnici, sempre che siano istituti d'impiego, e al Dipartimento federale delle finanze.

¹⁸ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC – RS 171.11).

¹⁹ RS 220

Capitolo 8: Protezione giuridica

Art. 62 Colloquio con l'istituto d'impiego; denuncia

¹ Qualora reputi che l'istituto d'impiego le abbia fatto subire un torto, la persona che presta servizio civile può richiedere all'istituto d'impiego un colloquio di servizio in presenza di un rappresentante dell'organo d'esecuzione.

² Qualora non si raggiunga un'intesa, la persona che presta servizio civile può sporgere denuncia presso l'organo d'esecuzione contro l'istituto d'impiego. L'organo d'esecuzione sente gli interessati entro dieci giorni e prende le misure necessarie.

Art. 63 Autorità di ricorso

L'autorità di ricorso è la commissione di ricorso del dipartimento (Commissione di ricorso).

Art. 64 Diritto di interporre ricorso

¹ Chiunque è toccato dalla decisione ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa è legittimato a interporre ricorso.

² Sono inoltre legittimate a ricorrere le autorità cantonali localmente competenti responsabili del mercato del lavoro contro la decisione di riconoscimento giusta l'articolo 42 e un'eventuale sua modificazione, se fanno valere una violazione dell'articolo 6.

Art. 65 Procedura dinanzi alla Commissione di ricorso

La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso è gratuita a meno che non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili. Peraltro, sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa²⁰.

Art. 66 Termini di ricorso

Il termine per interporre ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso è di:

- a. 10 giorni per ricorsi contro misure disciplinari e contro convocazioni;
- b. 30 giorni per gli altri casi.

²⁰ RS 172.021

Capitolo 9: Procedura disciplinare e disposizioni penali

Sezione 1: Procedura disciplinare

Art. 67 Mancanze disciplinari

¹ Qualora la persona che deve prestare servizio civile violi intenzionalmente o per negligenza obblighi imposti dalla legge o dalle relative ordinanze, l'organo d'esecuzione può disporre misure disciplinari nei suoi riguardi; sono salve le disposizioni penali di cui agli articoli 72 a 78.

² Si può rinunciare all'inflizione delle misure se è sufficiente un avvertimento e un ammonimento da parte dell'istituto d'impiego.

Art. 68 Misure disciplinari

L'organo d'esecuzione può disporre le seguenti misure disciplinari:

- a. ammonimento scritto;
- b. multa sino a 2000 franchi.

Art. 69 Commisurazione

L'organo d'esecuzione stabilisce la misura disciplinare a seconda della colpa; tiene inoltre conto del movente, della vita anteriore, delle condizioni personali e del precedente comportamento dell'interessato nel servizio civile.

Art. 70 Prescrizione

¹ Il perseguimento di una mancanza disciplinare e l'esecuzione di una misura disciplinare si prescrivono in dodici mesi.

² L'interruzione della prescrizione è esclusa.

³ La prescrizione del perseguimento è sospesa durante una procedura giudiziaria.

Art. 71 Procedura

¹ L'organo d'esecuzione apre una procedura disciplinare d'ufficio oppure quando l'istituto d'impiego denuncia una violazione degli obblighi. Ne informa per scritto l'interessato. Qualora gli interessi dell'istituto d'impiego o dell'inchiesta lo esigano, può ordinare l'interruzione immediata del servizio.

² L'organo d'esecuzione istruisce la procedura di regola entro dieci giorni e la liquida con decisione formale.

Sezione 2: Disposizioni penali

Art. 72 Rifiuto del servizio civile

¹ Chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona il suo istituto d'impiego senza permesso o non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con la detenzione fino a 18 mesi.

² Chiunque rifiuta di prestare un servizio civile straordinario è punito con la reclusione o la detenzione.

³ Il giudice può escludere il colpevole dal servizio civile.

⁴ Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.

Art. 73 Omissione del servizio

¹ Chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso il suo istituto d'impiego o non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con la detenzione fino a sei mesi, con l'arresto o con la multa.

² Chiunque non si presenta ad un servizio civile straordinario è punito con la detenzione.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁴ Se più tardi il colpevole riprende spontaneamente il lavoro, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento.

⁵ Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.

Art. 74 Omissione del servizio per negligenza

¹ Chiunque, per negligenza, non si presenta ad un servizio al quale è stato convocato, abbandona senza permesso il suo istituto d'impiego o non vi ritorna per tempo o del tutto dopo un'assenza giustificata, è punito con l'arresto o con la multa.

² Se il colpevole non si presenta per negligenza ad un servizio civile straordinario, il giudice può pronunciare la detenzione fino a tre mesi.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁴ Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.

Art. 75 Inosservanza di una convocazione al servizio civile

¹ Chi, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o omissione del servizio per negligenza, non dà seguito ad una convocazione al servizio civile, pur essendo in grado di viaggiare, è punito con l'arresto o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 76 Grave violazione degli obblighi

¹ Chi si rende ripetutamente reo di gravi mancanze disciplinari è punito con l'arresto o con la multa.

² Se il colpevole viola gravemente i suoi obblighi durante un servizio civile straordinario, il giudice può pronunciare la detenzione fino a tre mesi.

Art. 77 Rapporto con il Codice penale

¹ Per quanto la presente legge non contenga disposizioni contrarie, è applicabile il Codice penale²¹.

² È pure punibile chi commette all'estero i reati di cui agli articoli 72 a 76.

Art. 78 Disposizioni penali complete, procedimento penale

¹ Il Consiglio federale può dichiarare punibili le infrazioni contro singole disposizioni d'esecuzione della presente legge e comminare l'arresto o la multa per le contravvenzioni a queste disposizioni.

² Il procedimento penale è aperto su denuncia dell'organo d'esecuzione e spetta ai Cantoni.

Capitolo 10: Disposizioni finali**Sezione 1: Esecuzione****Art. 79** In generale

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti.

² L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze esecutive a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione.

³ Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione e i terzi incaricati di cui al capoverso 2, nonché i criteri per calcolare l'indennità per la loro collaborazione.

²¹ RS 311.0

Art. 80 Sistema d'informazione

¹ L'organo d'esecuzione sviluppa e gestisce un sistema automatizzato d'informazione per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.

^{1bis} Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:

- a. le motivazioni delle domande dei richiedenti, in particolare i loro motivi di coscienza;
- b. l'idoneità al servizio militare dei richiedenti;
- c. la formazione nonché le attitudini e le preferenze delle persone che devono prestare servizio civile, in quanto queste informazioni siano determinanti per gli impieghi del servizio civile;
- d. lo stato di salute delle persone che devono prestare servizio civile;
- e. i procedimenti disciplinari o penali secondo la presente legge.²²

² Possono essere collegati direttamente (on-line) al sistema d'informazione:

- a. l'Ufficio federale dell'aiutantura²³, per la trasmissione di dati relativi alla trattazione delle domande e al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare;
- b. l'Ufficio federale della protezione civile, per la trasmissione di dati al momento del passaggio nella protezione civile;
- c. l'Ufficio federale dell'assicurazione militare, per il disbrigo di casi assicurati;
- d. gli organi preposti all'indennità per perdita di guadagno, per i chiarimenti necessari per determinare gli aventi diritto;
- e. le autorità della tassa d'esenzione, per le questioni connesse alla tassa d'esenzione;
- f. terzi ai quali sono stati delegati compiti dell'organo d'esecuzione, per l'adempimento di questi compiti.

³ L'organo d'esecuzione e i servizi collegati giusta il capoverso 2 possono trasmettere soltanto i dati personali di cui il destinatario ha assolutamente bisogno per adempiere compiti connessi alla presente legge.

⁴ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. la responsabilità per il trattamento dei dati;
- c. le categorie dei dati da rilevare;

²² Introdotta dal n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

²³ Secondo l'art. 1 dell'O del 17 mag. 1995 (RU 1995 4362) concernente la riorganizzazione 1995 del DMF, approvata dall'Ass. fed. il 6 ott. 1995, l'Ufficio federale dell'aiutantura è soppresso. I relativi compiti sono assunti dal Gruppo personale dell'esercito dello Stato maggiore generale.

- d. il diritto di accesso e di trattamento;
- e. la collaborazione con gli organi interessati;
- f. la sicurezza dei dati;
- g. la durata di conservazione dei dati.²⁴

Art. 80a²⁵ Gestione di atti

¹ Per adempiere i compiti in virtù della presente legge, l'organo d'esecuzione tratta gli atti di:

- a. persone che hanno depositato una domanda d'ammissione al servizio civile;
- b. persone che sono state ammesse al servizio civile;
- c. istituzioni che hanno inoltrato una domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego;
- d. istituti d'impiego riconosciuti;
- e. persone che si candidano come membro della commissione d'ammissione;
- f. persone che sono state designate in qualità di membro di detta commissione.

² Negli atti, l'organo d'esecuzione può trattare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 80 capoverso 1^{bis}. Gli atti relativi alle persone di cui al capoverso 1 lettere e ed f contengono in particolare i documenti relativi alle candidature nonché la valutazione del livello di conoscenze.

³ Gli atti della procedura d'ammissione sono conservati separatamente fino all'archiviazione degli atti relativi all'esecuzione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la comunicazione di dati personali a istituzioni e persone che collaborano all'esecuzione della legge o che adempiono compiti collegati al servizio civile.

⁵ L'organo d'esecuzione trasmette all'Archivio federale gli atti della procedura d'ammissione concernenti:

- a. persone soggette al servizio civile dopo il licenziamento dal servizio civile;
- b. persone la cui domanda è stata respinta, dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

²⁵ Introdotto dal n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 81 Ammissione posteriore al servizio civile

¹ Chi è stato condannato prima dell'entrata in vigore della presente legge per obiezione di coscienza ad una pena privativa della libertà ed escluso dall'esercito, può entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge presentare una domanda d'ammissione al servizio civile, sempre che la pena non sia stata ancora del tutto o parzialmente scontata. La presentazione della domanda comporta la sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena.

² Se la domanda è accolta, la pena non viene più scontata e l'iscrizione nel casellario giudiziale della condanna per obiezione di coscienza viene cancellata. Il Consiglio federale disciplina il computo dei giorni d'incarcerazione sulla durata del servizio civile.

³ Qualora nella medesima sentenza la persona ammessa sia stata giudicata colpevole di altri reati oltre all'obiezione di coscienza, il tribunale di divisione competente stabilisce una nuova pena per questi reati. È lecita la procedura del decreto penale.

Art. 82 Permutazione di prestazioni di lavoro

¹ Le prestazioni di lavoro di pubblico interesse pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge per obiezione di coscienza vengono permutate dall'organo d'esecuzione in servizio civile ed eseguite come tali. Il computo avviene secondo le prescrizioni della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura da adottare qualora la persona astretta al lavoro abbia già superato il limite d'età di cui all'articolo 11 capoverso 2 o non sia stata esclusa dall'esercito.

Art. 83 Validità dei contratti quadro

¹ Gli istituti che erano parte di un contratto quadro conformemente all'ordinanza del 1° luglio 1992²⁶ concernente la prestazione di lavoro degli obiettori di coscienza possono impiegare persone che prestano servizio civile durante un periodo transitorio di due anni.

² La presente legge prevale su disposizioni contrarie contemplate nei contratti quadro.

²⁶ [RU 1992 1516, 1994 3094, 1996 1477]

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 84

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1996²⁷

Articoli 18, 42, 43, 79 e 80: 1° giugno 1996²⁸

Numero 9 dell'allegato: 1° gennaio 1997²⁹

²⁷ DCF dell'8 mag. 1996 (RU **1996** 1465).

²⁸ DCF dell'8 mag. 1996 (RU **1996** 1465).

²⁹ DCF dell'8 mag. 1996 (RU **1996** 1465).

Allegato

Modificazione del diritto vigente

1. Ordinamento dei funzionari (OF)³⁰

Art. 50 cpv. 2 lett. b

...

2. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG)³¹

Art. 100 cpv. 1 lett. d frase introduttiva e n. 4

...

3. Codice delle obbligazioni (CO)³²

Art. 336 cpv. 1 lett. e

...

Art. 336c cpv. 1 lett. a

...

4. Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)³³

Negli articoli 57 marginale e cpv. 1, art. 57a cpv. 1, art. 57b cpv. 1, art. 57c cpv. 1 e art. 57e marginale e cpv. 1, l'espressione «servizio militare o di protezione civile» è sostituita con ...

Art. 92 cpv. 1 n. 6

...

5. Codice penale militare (CPM)³⁴

Art. 81

...

³⁰ RS 172.221.10. La modificazione qui appresso è inserita nell'Ordinamento menzionato.

³¹ RS 173.110. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

³² RS 220. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

³³ RS 281.1. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

³⁴ RS 321.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

Art. 81a
Abrogato

Art. 82
...

Art. 83
...

Art. 84
...

Art. 226
...

6. Legge federale del 3 febbraio 1995³⁵ sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

Art. 16 cpv. 1
...

7. Legge federale del 14 dicembre 1990³⁶ sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 24 lett. f
...

Art. 124 cpv. 4
...

Art. 133 cpv. 3
...

8. Legge federale del 14 dicembre 1990³⁷ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 7 cpv. 4 lett. h
...

³⁵ RS 510.10. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

³⁶ RS 642.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

³⁷ RS 642.14. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

9. Legge federale del 12 giugno 1959³⁸ su la tassa d'esonazione dal servizio militare (LTM)

Titolo:

...

Art. 1

...

Art. 2 cpv. 1 lett. a e c

...

Art. 4 cpv. 1 lett. b e c e cpv. 2^{bis}

...

Art. 4a cpv. 1 lett. b e c e cpv. 3

...

Art. 7 titolo e cpv. 1^{bis}, 2 e 3 frase introduttiva

...

Art. 8 titolo e cpv. 1^{bis}

...

Art. 15

...

Art. 19 cpv. 2

...

Art. 21 cpv. 2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 22 cpv. 2

...

Art. 23 cpv. 1

...

³⁸ RS 661. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 24 cpv. 2

...

Art. 25 cpv. 1 lett. b

...

Art. 35 cpv. 1

...

Art. 36 cpv. 1 lett. b

...

Art. 38 cpv. 3 lett. a

...

Art. 39 cpv. 1

...

Art. 44 cpv. 2 primo periodo

...

Art. 45 cpv. 1

...

Art. 47 cpv. 2

...

10. Legge dell'8 ottobre 1971³⁹ sulla durata del lavoro (LDL)

Art. 14 cpv. 4

...

11. Legge federale del 19 giugno 1992⁴⁰ sull'assicurazione militare (LAM)

Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva e lett. n, o e p

...

³⁹ RS 822.21. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

⁴⁰ RS 833.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 4 cpv. 2

...

Art. 8 lett. v

...

Art. 9 cpv. 3

...

Art. 63

...

Art. 67 cpv. 2

...

12. Legge federale del 25 settembre 1952⁴¹ sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG)

Titolo

...

Art. 1 cpv. 1^{bis} e 4

...

Art. 9 cpv. 2^{bis}

...

13. Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)⁴²

Art. 13 cpv. 2 lett. b

...

Art. 26

...

⁴¹ RS 834.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

⁴² RS 837.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

14. Legge federale del 17 giugno 1994⁴³ sulla protezione civile (LPCi)

Art. 20 cpv. 2

...

⁴³ RS 520.1. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

